

REGOLAMENTO TARI

Esclusioni – Riduzioni – Agevolazioni

Art. 8 Locali ed aree scoperte esclusi dalla tassa per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- b) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e non allacciate ad alcun servizio di rete pubblico (luce, acqua, gas, telefono, informatica); l'avvenuta disattivazione delle utenze dovrà essere dimostrata dall'utente;
- c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a metri 1,50;
- d) i solai ed i sottotetti anche se portanti, non adattabili ad altro uso, non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori e montacarichi;
- e) la parte degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi igienici, uffici, biglietterie e delle aree destinate al pubblico;
- f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- g) i fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, e relative aree scoperte, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione e non siano di fatto utilizzati;
- h) aree adibite e destinate in via esclusiva al transito, ed aree adibite e destinate in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli;
- i) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori alla data in cui sono divenute servibili all'uso.

Art. 16 Riduzioni, agevolazioni ed esenzioni della tassa

2. La tassa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, qualora le utenze si trovino nelle condizioni sotto elencate:

- a) nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura:
del 30 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, superiore a 500 metri;
del 40 % in caso di distanza, dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, compresa tra 300 metri e 500 metri.
- b) abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale o discontinuo ove non vi sia stabilita la residenza: riduzione del 30%;
- c) riduzione della tassa di 1/3 in favore dei cittadini non residenti nel territorio dello Stato, e già pensionati nei paesi di residenza, limitatamente all'unica unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non concessa in locazione o in comodato (in merito a questa previsione si precisa che le pensioni percepite devono essere in convenzione internazionale o devono essere erogate dal paese di residenza, quindi non costituisce requisito utile la pensione italiana o estera erogata da uno stato diverso da quello di residenza); il suo riconoscimento avviene mediante presentazione della dichiarazione;
- d) locali e aree scoperte operative, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, fino ad un periodo massimo di 180 giorni anche non continuativi nell'arco dell'anno solare, per le quali si applica una riduzione della tassa pari al 50%;

- e) utenze interessate da situazioni di interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, quando tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, e comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente; in tal caso la tassa è ridotta di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20% della tariffa;
 - f) utenze non domestiche inattive, o con accertata sospensione dell'attività, per le quali è concessa una riduzione, limitatamente al periodo di inattività/sospensione, pari al 100% della parte variabile della corrispondente tariffa del tributo; le circostanze debbono essere comprovate mediante presentazione di idonea documentazione atta a dimostrare la condizione di non utilizzo dei locali;
 - g) attività commerciali ed artigianali ubicate in zone in cui vi è un'alterazione della viabilità veicolare e pedonale, a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, i cui lavori si protraggano per oltre 6 mesi: si applica una riduzione del 30% alla parte variabile della tariffa di riferimento;
 - h) titolari di nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo, si rimanda alle riduzioni previste dall'apposito regolamento;
 - i) abitazione e relative pertinenze tenute a disposizione da anziani o disabili dimoranti in Residenze Sanitarie Assistenziali o istituti di lungodegenza, risultante dalla certificazione di degenza rilasciata dall'ente ospitante: riduzione del 50% della tariffa.
- In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata alla sola unità immobiliare dove il contribuente ha stabilita la residenza anagrafica o, in caso di residenza anagrafica negli istituti sopra elencati, all'unità immobiliare dove era fissata la residenza prima della variazione;
- j) nel caso vi sia un solo componente il nucleo familiare viene applicata una riduzione del 50% della tariffa.